



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

Per una storia del *gender pay gap*.

**Note sul divario di genere tra età liberale e fascismo
(e sulla replicabilità dei paradigmi nel contesto tecnologico)**

FILIPPO ROSSI

Università degli Studi di Milano

vol. 10, no. 1, 2024

ISSN: 2421-2695





**Per una storia del *gender pay gap*.
Note sul divario di genere tra età liberale e fascismo
(e sulla replicabilità dei paradigmi nel contesto tecnologico)**

FILIPPO ROSSI

Università degli Studi di Milano
Associato di Storia del Diritto Medievale e Moderno
filippo.rossi@unimi.it

ABSTRACT

The historical period between the Italian Liberal era (1865-1919) and the Fascist dictatorship offers a unique perspective for dissecting the argumentative processes and legal frameworks underlying gender pay gap. It is within this timeframe, extending from the decades following National unification to the onset of dictatorship that most disparities in gender-based wage differentials originate. The persistence of these patterns of inequality, particularly in wages, validates the comparison between the contemporary era and the past, by affirmatively addressing two important questions: Do the strategies of inequality used in the past to pay women less reappear in contemporary times? What role has technology played in this resurgence, especially regarding the retribution of flexible labor?

Keywords: legal history; labour law; stereotypes and processes of inequality; gender pay gap; organizational and technological transformation.

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/19935>

Per una storia del *gender pay gap*. Note sul divario di genere tra età liberale e fascismo (e sulla replicabilità dei paradigmi nel contesto tecnologico)

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Retaggi culturali, cambiamenti tecnologici e strategie giuridiche: l'inferiorità della retribuzione femminile tra Unificazione nazionale e fascismo – 3. Da ieri a oggi: il *gender pay gap* dal fascismo all'ordinamento repubblicano ... 4. ... e la continuità di matrici tra innovazioni tecnologiche e processi di sperequazione.

1. Introduzione

Sebbene sia generalmente sconsigliabile utilizzare le categorie attuali per accostarsi al passato, si può nondimeno ritenere che il cd. *gender gap* – cioè l'insieme di “disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne e gli uomini per quanto concerne i loro livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazioni d'altro genere”⁽¹⁾ – costituisca uno dei paradigmi fondanti la struttura e i rapporti della civiltà occidentale. Così radicata nello statuto antropologico della nostra società da connotarne storia e processi socioeconomici, la discriminazione di genere può infatti essere osservata da molteplici punti di vista, tra i quali uno dei più densi di ricadute giuridiche è quello rappresentato dal differente grado di partecipazione al mercato del lavoro tra uomo e donna.

La storia del lavoro e del suo diritto, soprattutto in tempi recenti, ha esplorato in profondità le condizioni delle lavoratrici e il relativo limitato statuto soggettivo, indagando sulle ragioni e sulle strategie adottate per marginalizzarle⁽²⁾. Ciò che si è ricavato analizzando gli istituti, le procedure e le prassi sperimentate per realizzare e perpetrare la disparità di condizioni tra i sessi ha consentito di tracciare un bilancio attendibile delle complesse dinamiche, a metà strada tra esclusione e occultamento, che

(1) Cfr. Commissione Europea, *100 parole per la parità. Glossario di termini sulla parità tra le donne e gli uomini*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1998, 24.

(2) Si rinvia in part. a P. Passaniti, *Dalla tutela del lavoro femminile al libero amore. Il diritto di famiglia nella società dell'avvenire*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 122-155 e ad I. Stolzi, *La Parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in *Studi Storici*, 2019, 2, 253-287. Per il diritto intermedio cfr. B. Pasciuta, *Juribus masculorum gaudeat: il lavoro delle donne e i lavori da donna nella dottrina di diritto comune*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2018, 34.3, 359-381.

ora hanno determinato la reclusione, ora hanno segnato il ritorno della donna all'interno dei confini della comunità familiare⁽³⁾.

Molto più sullo sfondo, entro questo ampio processo di riscoperta, è rimasto uno dei punti di caduta di tale disparità: vale a dire la differenza di salario tra lavoratori e lavoratrici (il cd. *gender pay gap*), i cui percorsi storici rispondono dei medesimi retaggi e matrici di occultamento ed esclusione.

Non è possibile percorrere la catena dei nessi eziologici sino a rintracciare con precisamente il momento in cui, nella remota antichità, i rapporti di forza tra i sessi avrebbero assunto i contorni della contrapposizione tra gli spazi aperti, destinati all'uomo per muovere l'aratro (il cd. *male breadwinner*), e gli spazi chiusi, riservati alle donne per attendere alla cura della famiglia e svolgere mansioni domestiche (la cd. *female caregiver*)⁽⁴⁾. Preme piuttosto ricordare che, pur nel mutare dei tempi e dei contesti, il modulo "apertura/chiusura" delle funzioni si è variamente riproposto nella gerarchia delle occupazioni, distinguendole tra lavori qualificati, tecnicamente e concettualmente impegnativi, riservati agli uomini, e lavori meno o non qualificati, assegnati alle donne, alle quali una narrazione stereotipata imputava il difetto, totale o parziale, della forza fisica e dell'intelletto necessari per svolgere i primi.

La potenza di tale retaggio antropologico nel determinare gli spazi e i ruoli dei sessi ha inciso profondamente sulla marginalizzazione delle lavoratrici, sottodimensionandone la fatica al punto da far quasi passare per inosservato il fatto che, storicamente, le donne hanno lavorato più degli uomini, in condizioni peggiori e a fronte di una retribuzione di gran lunga inferiore (non è possibile offrire un dato complessivo), a prescindere del luogo, del tempo e del genere di lavoro di volta in volta prestato.

Della storia del *gender pay gap* – una storia difficilissima da scrivere perché relativa a un fenomeno lungamente taciuto e regolato solo in tempi recentissimi – particolare rilievo merita il tornante compreso tra età liberale e fascismo: non tanto perché andare a troppo a ritroso implicherebbe di distorcere categorie e concetti giuridici al punto di privarli del loro significato, bensì per una motivazione che 'getta un ponte' tra l'esperienza storica *tout court* e il presente. Come si cercherà di dimostrare nelle pagine che seguono, gran parte delle disparità di trattamento tuttora alla base della differenza retributiva di genere trova infatti incubazione nell'intervallo di tempo che spazia dai

(3) All'interno di una bibliografia ormai assai densa, tra storia delle donne e studi di genere, si consigliano: G. Pomata, *La storia delle donne. Una questione di confine*, in *Il mondo contemporaneo*, vol. 10, *Gli strumenti di ricerca*, t. 2, *Questioni di metodo*, La Nuova Italia, 1983, 1434-1469; P. Di Cori, *Dalla storia delle donne alla storia di genere*, in *Rivista di storia contemporanea*, 1987, 4, 548-559; J. Appleby - L. Hunt - M. Jacob, *Telling the Truth about History*, New York-London, Norton & Company, 1994. Si veda anche Scott J.W., *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in *The American Historical Review*, 1986, 91.5, 1053-1075, e, nella versione italiana, J.W. Scott, *Genere, politica, storia. A cura di Ida Fazio. Postfazione Paola Di Cori*, Viella, 2013, 31-56.

(4) Pfau-Effinger B., *Socio-historical Paths of the Male Breadwinner Model: An Explanatory of Cross-national Differences*, in *The British Journal of Sociology*, 2004, 55.3, 377-399.

decenni successi all'unificazione nazionale alla dittatura, vale a dire quel turno di tempo coinvolto dal mutamento dei luoghi e delle tecnologie innescato dallo sviluppo industriale, sino alle ripetute crisi economiche e politiche succedutesi tra la fine del XIX e gli i primi decenni del XX secolo.

La tesi da dimostrare, insomma, è *se* le strategie di disegualianza *allora* adottate per pagare meno le donne si siano riproposte *oggi* e quale ruolo abbia giocato la tecnologia in tale riproposizione, soprattutto in termini di retribuzione del lavoro flessibile.

2. Retaggi culturali, cambiamenti tecnologici e strategie giuridiche: l'inferiorità della retribuzione femminile tra Unificazione nazionale e fascismo

Pur con le specificità caratterizzanti ogni formazione sociale e il suo tempo, disegualianza tra sessi e marginalizzazione femminile rivelano una forza e una longevità tali da superare le grandi faglie della storia, compresa quella che pone fine alla modernità e conduce al primo cinquantennio di quell'Italia unita “ma economicamente ancora tutta da fare”⁽⁵⁾ che, a dispetto dello stereotipo della donna inoccupata, era affollata di lavoratrici: la forza lavoro più economica e accessibile per mettersi al passo coi tempi. I dati a disposizione sulla seconda metà dell'Ottocento, sebbene non del tutto affidabili ed esaustivi, rivelano infatti una massiccia presenza femminile negli organici delle manifatture (intorno al 56%, nel 1861, oltre il 60% nel 1876)⁽⁶⁾ e, più in generale, nel comparto della forza lavoro extradomestica, ove le lavoratrici superavano la metà degli occupati (più del 51%, nel 1881)⁽⁷⁾.

Moltissime donne (senza contare il dato sommerso), alle quali faceva difetto uno statuto giuridico definito. Come noto, la storia del lavoro nel XIX secolo è la storia del silenzio del codice civile unitario (il cd. codice Pisanelli, del 1865) sul rapporto di prestazione d'opera e di un legislatore a cui premeva che la *locatio operis/operarum* ivi prevista non dispiegasse effetti prolungati e/o indefiniti⁽⁸⁾. Silenzio del diritto e

(5) Così A. Rossi, *Di una proposta di legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne nelle fabbriche*, in *Nuova Antologia di scienze, lettere e arti*, 1876, 31, 166-196 (168 per la citazione).

(6) Cfr. *Statistica d'Italia. Popolazione*, parte I, *Censimento generale (31 dicembre 1861)*. Per cura della Direzione della statistica generale del Regno, Barbera, 1867, § XV, *Popolazione per professioni*, 78-79, nonché V. Ellena, *La statistica di alcune industrie italiane*, in “Annali di Statistica”, 1880, s. 2, 13, 1-141 (32-33).

(7) Cfr. P. Passaniti, *La cittadinanza sommersa. Il lavoro a domestico tra Otto e Novecento*, *Quaderni Fiorentini*, 2008, 37, 233-257, in part. 234-237 e A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Viella, 2019, in part. 98.

(8) Così da consentire licenziamenti immediati (si diceva “in giornata”, o “su due piedi”). Cfr. *Codice civile del Regno d'Italia*, Stamperia Reale, 1865, art. 1628: “Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa”. Sulla disciplina della locazione d'opera del codice civile del 1865 si rinvia a P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro*, 1. *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, 2006, 27-39, G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*.

marginalizzazione sociale rendevano ancor più dura la condizione lavorativa del proletariato femminile, con riferimento al quale non si applicava il divieto di svolgere professioni confliggenti con il decoro e il rispetto della donna borghese. Nei contesti sociali ove ogni fonte di guadagno era indispensabile, il lavoro femminile era ammissibile, perché necessario, al di là di ogni interpretazione estensiva dell'autorizzazione maritale⁽⁹⁾ e si traduceva in un ampio ventaglio di occupazioni domestiche ed extradomestiche, faticose e insalubri, che esponevano le donne alla malattia (non solo professionale) e alla premorienza⁽¹⁰⁾.

A integrare, generalmente *in peius*, la scarna disciplina codicistica, intervenivano poi i cd. regolamenti interni di servizio: opuscoli consegnati ai prestatori d'opera all'atto dell'assunzione con cui laboratori, fabbriche e imprese dettavano norme sulla vita alle proprie dipendenze, subordinando la condotta interna ed esterna all'azienda a un rigido controllo etico-disciplinare che nei confronti del personale femminile si faceva particolarmente invadente, sindacando il contegno, il vestiario, le abitudini, oltretutto le scelte di vita⁽¹¹⁾.

La mancanza di strumenti giuridici per compensare lo squilibrio di potere tra le parti, accompagnata all'inveterata abitudine delle lavoratrici a sopportare già da bambine condizioni di lavoro durissime, turni prolungati senza restrizione, spesso notturni (soprattutto nelle filande, lanifici e cotonifici), nonché a privarsi del riposo domenicale o festivo (in certi contesti la lavorazione era continua; in altri, come quello vestiario, perché le donne dovevano per pulire laboratori e impianti) aveva reso la manodopera femminile una risorsa preziosa, per non dire indispensabile⁽¹²⁾.

A fondare lo statuto giuridico deterioro della lavoratrice, soprattutto dal punto di vista stipendiale, interveniva poi il profondo impatto esercitato dai mutamenti tecnologici sulle pratiche del lavoro. Tali mutamenti, invero, incisero notevolmente sulla

Diritto e lavoro in Italia tra Ottocento e Novecento, Giuffrè, 2007, nonché F. Rossi, *La costruzione giuridica del licenziamento. Legislazione, dottrina e prassi fra XIX e XX secolo*, Giuffrè, 2017, 39-48.

(9) Formalmente, il codice civile del 1865 non aveva inserito la *locatio operis/operarum* nell'elenco di ipotesi che richiedevano la previa autorizzazione del marito (*Codice civile del Regno d'Italia*, 1865, art. 134); si trattava di interpretazione estensiva, di matrice dottrinale, destinata a tramontare intorno alla fine del secolo: cfr. F. Rossi *Faticare nell'ombra. Una storia giuridica del lavoro femminile in Italia tra età liberale e fascismo/Struggling in the Shadows: A Legal History of Female Labor in Italy between the Liberal age and Fascism*, 2024, cds.

(10) Intorno alla metà del secolo, secondo i dati riportati da A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., 71, l'aspettativa di vita delle donne, di poco inferiore a quella degli uomini, si aggirava intorno ai 50 anni e due mesi.

(11) Sui regolamenti interni di servizio, si rinvia a G. Maifreda, *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Mondadori, 2010, 75-87, e F. Rossi, *La costruzione giuridica del licenziamento*, cit., 123-140.

(12) Sul tema si vedano S. Merli, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900*, La Nuova Italia, II ed., 1976, 143-276 e 631-858, in part. 239-243, e M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, il Mulino, 1979, 16-17.

flessibilità del lavoro femminile, di fatto acuendone le dinamiche di sfruttamento. Sul finire del XIX secolo, in particolare nel Nord Italia⁽¹³⁾, era infatti invalsa la prassi (già sperimentata all'estero, soprattutto in Inghilterra) di decentrare alcune fasi della lavorazione, specie nel settore manifatturiero. Svolto sottotraccia, e come tale ignorato dalle rilevazioni statistiche⁽¹⁴⁾, il lavoro a distanza era assegnato di preferenza alle operaie e rispondeva a strategie di un decentramento tecnico-produttivo facile da attuare, a basso costo e oltretutto in condizioni tali da eludere, ove presenti, i divieti e i controlli nei locali dell'impresa o industria⁽¹⁵⁾.

Nel concreto, il “lavoro femminile a domicilio”, o “industria a domicilio”, consisteva in una forma di lavoro subordinato, o per meglio di dire una obbligazione di mezzi sussunta nell'alveo della locazione di opere da svolgere presso il domicilio dell'operaia, fornendole la materia prima (ad esempio, il tessuto per realizzare un capo) e, se necessario, lo strumento per svolgere la prestazione (ad esempio: il telaio, per l'industria manifatturiera di confezione; nulla, invece, per la semplice operaia addetta al ricamo, che necessitava del solo ago). Così configurato, il rapporto, che prevedeva in capo alla lavoratrice l'accollo delle spese del vitto, consentiva all'imprenditore industriale una serie di vantaggi, a cominciare dal taglio dei costi e all'aumento della produzione. Bastava un telaio, ma il più delle volte nulla, per far lavorare le operaie da casa; non era necessario sopportare costi di mantenimento dell'impianto; si poteva pagare meno le lavoratrici a domicilio, con il pretesto che lavoravano da casa⁽¹⁶⁾.

Se si aggiunge l'alto tasso di concorrenza tra lavoratrici a domicilio e altre lavoranti disposte a farsi pagare meno (le cd. dilettanti, vale a dire donne borghesi che, per disporre di un piccolo capitale proprio, si prestavano a svolgere mansioni ‘remotizzate’ come il ricamo) o addirittura a non farsi pagare affatto (le apprendiste)⁽¹⁷⁾, si comprende bene perché, sul finire del XIX e gli inizi del XX secolo, la lavoratrice a distanza fosse considerata “la vera paria del mondo del lavoro”⁽¹⁸⁾. Si trattava di percentuali di lavoratrici niente affatto trascurabili, soprattutto nei maggiori centri produttivi: come Milano, ove, stando ai dati raccolti dalla Società umanitaria, le donne rappresentavano il 99,6% delle addette alle faccende domestiche (circa il 15,7% degli

(13) Cfr. S. Merli, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, cit., 256-264, e F. Imprenti, *Operaie e socialismo. Milano, le leghe femminili, le Camere del lavoro (1891-1918)*, FrancoAngeli, 2007, 22.

(14) I tentativi di tracciare il lavoro domestico si rivelarono, ancora nel censimento del 1911, fallimentari (cfr. M. Degl'Innocenti, *La donna e la società di massa*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 19-30, in part. 24).

(15) Vi erano inoltre vantaggi di legge: al di fuori dei locali dell'azienda/opificio/industria, i datori di lavoro non erano tenuti al rispetto degli standard minimi di igiene, sicurezza e salute che le riforme sociali andavano imponendo ai paesi in via di industrializzazione, e soprattutto ai relativi controlli (vedi *infra*, note 22-25 e testo corrispondente).

(16) Se ne occupa P.C. Rinaudo, *Il lavoro femminile a domicilio*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1910, 53, 535-543.

(17) P.C. Rinaudo, *Il lavoro femminile a domicilio*, cit., 536-538.

(18) *Ibidem.*, 520.

occupati totali) e quasi un terzo della forza lavoro a domicilio complessivamente considerata (più di 165mila unità)⁽¹⁹⁾.

Aggiungiamo, infine, che in molti casi le operaie si dedicavano a ulteriori attività, come quelle di sarta e modista, che svolgevano di notte nella propria casa. Non più giovani e ormai logorate dai turni in catena di montaggio (l'età d'oro per le mansioni operaie si attestava tra i 12 e i 35 anni), le donne si riciclavano, infine, in mansioni domestiche altrettanto usuranti e poco remunerate, come la domestica, la lavandaia o la cucitrice⁽²⁰⁾.

Così duro da far rimpiangere il lavoro in fabbrica, il lavoro remotizzato e/o delocalizzato assumeva i contorni della schiavitù domestica per quella grandissima parte di lavoratrici che dovevano attendere alla cura della famiglia e, siccome povere, dovevano altresì dedicarsi ad ulteriori attività lavorative collaterali, come quelle di sarta e modista, che svolgevano di notte, nella propria abitazione⁽²¹⁾.

Il silenzio del legislatore sul lavoro femminile e sulle sue forme di sfruttamento sarebbe rimasto tale fino agli inizi del Novecento, quando il susseguirsi degli interventi normativi emanati tra il 1902 e il 1909 sulle cd. mezze forze (i lavoratori fragili)⁽²²⁾, si tradusse nel divieto di impiegare donne e bambine nei lavori più nocivi e faticosi (*in primis* cave e miniere), nel limite alle dodici ore di turno giornaliero, nell'abolizione del lavoro notturno e nel congedo obbligatorio (ma non pagato) di maternità per le quattro settimane successive al parto⁽²³⁾.

(19) Cfr. *Le condizioni generali della classe operaia in Milano: salari, giornate di lavoro, reddito, ecc. Risultati di un'inchiesta compiuta il 1° luglio 1903, corredata di tabelle statistiche e diagrammi*, editore l'Ufficio del lavoro, 1907, 79-81.

(20) S. Merli, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, cit., 252-253

(21) A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., 174-178. Cfr. *Le condizioni generali della classe operaia in Milano*, cit., 191.

(22) Cioè i lavoratori minorenni e le lavoratrici. Cfr. risp., legge 19 giugno 1902, n. 242, *sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale*, 7 luglio 1902, n. 157, 3145-3148; legge 7 luglio 1907, n. 416, *che modifica la legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale*, 23 luglio 1907, n. 174, 4445-4447; *Testo Unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 818*, in *Gazzetta Ufficiale*, 16 gennaio 1908, n. 12, 246-248; *decreto 14 giugno 1909 n. 442, che approva il regolamento per l'applicazione del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta*, 28 luglio 1909, n. 175, 4257-4265. Analisi dei provvedimenti in M.V. Ballestrero, *La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 44-59, e F. Rossi, *Un 'punto di non ritorno'. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l'età liberale*, in *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, a cura di A. Santangelo Cordani - G. Ziccardi, Giuffrè, 2020, 169-216, in part. 200-201.

(23) Testo Unico 10 novembre 1907, art. 1 comma 4, art. 8, art. 5 comma 1 e art. 6. La Cassa di maternità sarà istituita solo nel 1910 dalla legge 17 luglio, n. 502; nel frattempo, il R.D. 1° agosto 1907, n. 416, aveva garantito – ma solo alle mondine – l'astensione obbligatoria dal lavoro, nel mese precedente e in quello successivo al parto.

Se le riforme qui accennate, pur con il basso *standard* di tutele garantito⁽²⁴⁾, si erano fatte attendere rispetto ad altri paesi⁽²⁵⁾, era certamente per il timore di imprenditori e industriali che una legge sul lavoro delle donne compromettesse la produttività di un sistema ben collaudato, a cui la manodopera femminile forniva un contributo fondamentale e assai apprezzato per la minor propensione alla protesta e allo sciopero, nonché per la tendenza a non trascendere in comportamenti ribelli ed emulativi tipicamente maschili, anch'essi suscettibili di spezzare la continuità del lavoro, come il protestare o il non presentarsi al lavoro di lunedì (la prassi, cioè, di farsi sostituire dalle colleghe, spesso per riprendersi dagli eccessi domenicali)⁽²⁶⁾. Un insieme di concause, questo, che spiega bene perché, ancora agli inizi del Novecento, le donne adulte si attestassero intorno al 54% dei salariati⁽²⁷⁾ e perché costituissero, insieme alle minorenni, larga parte della manovalanza addetta al lavoro notturno⁽²⁸⁾.

A preoccupare più di tutto era, però, il rischio che una riforma legislativa si traducesse in un aumento obbligato dei salari⁽²⁹⁾. Alle lavoratrici era infatti riservata una retribuzione bassa, davvero molto bassa, e in ogni caso assai inferiore – nella migliore delle ipotesi di un terzo, normalmente circa della metà ma in alcuni casi dei due terzi e a volte dell'80%⁽³⁰⁾ – rispetto a quella corrisposta agli uomini, il minimo della cui paga era sempre superiore al massimo riservato alle colleghe donne⁽³¹⁾.

(24) La normativa di tutela destinata alle cd. mezzeforce si applicava alle operaie e non alle moltissime lavoratrici impiegate nel lavoro agricolo, a domicilio e familiare, la cui presenza è difficile da quantificare (cfr. P. Passaniti, *La cittadinanza sommersa. Il lavoro a domestico tra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini*, 2008, 37, 233-257, in part. 248) e mirava a tutelarne la salute affinché mettessero al mondo figli sani, non a conciliare maternità e lavoro: M.V. Ballestrero, *La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, cit., 56-57, e F. Rossi, *Justice, Freedom, Rights. An Introduction to the History of Human Rights*, Giappichelli, 2024, 73-76 e 92.

(25) Per un quadro di legislazione comparata si rinvia a G. Silei, *La legislazione europea sul lavoro femminile e minorile di inizio secolo: un quadro comparato*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 60-73, nello specifico 64-69.

(26) Il riferimento alla prassi del “non fare il lunedì” compare in L. Belloc, *Le travail des femmes et des enfants dans les ateliers, fabriques et dans les mines en Italie*, in *Congrès International des accidents du travail et des assurances sociales. Troisième session, tenue à Milan du 1er au 6 octobre 1894*, Reggiani, 1894, 223-266 (224).

(27) Dato tratto da *Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, Operai ed orari negli opifici soggetti alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (anno 1907)*, Officina poligrafica italiana, 1907, 12. Cfr. M.V. Ballestrero, *La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, cit., 47-48 (che si basa sui dati raccolti da S. Merli, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, cit.) e M. Tita, *Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Giappichelli, 2018, 44.

(28) Cfr. G. Toniolo, *Il lavoro notturno delle donne in Italia*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1902, 30.117, 3-10.

(29) Cfr. M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, cit., 17.

(30) Sul punto mi riporto agli studi, ormai datati ma per molti aspetti insuperati, di F. Bettio, *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, Oxford, Oxford University Press, 1998, 101-109, in part. la tabella 5.4, 102-103. Cfr. in tema F. Imprenti *Operaie e socialismo. Milano, le leghe femminili, le Camere del lavoro*, cit., 18-21 e A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., 127-128.

(31) M.V. Ballestrero *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, cit., 16.

Economicamente allettante e antropologicamente radicata nel dogma della disuguaglianza di genere, la disparità di trattamento retributivo costituiva un punto fermo sul quale tutti erano d'accordo. Prova ne sia che, tanto gli interventi del 1902-1909, quanto la proposta socialista del 1901 sul lavoro femminile di miglioramento delle imminenti riforme⁽³²⁾, concordavano nel negare cittadinanza alla parità salariale, giudicata inopportuna persino dalle organizzazioni sindacali, che temevano, come conseguenza delle leggi correttive, l'inevitabile calo degli stipendi maschili⁽³³⁾.

Sui motivi più profondi della sperequazione – una sperequazione che, almeno fino agli inizi del XX secolo non trovava pari negli altri paesi industrializzati⁽³⁴⁾ – economisti, sociologi e giuristi avevano discettato a lungo, nei decenni tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.

Nel 1880, proprio agli inizi dello sviluppo industriale vero e proprio, Vittorio Ellena pubblicava un'inchiesta sugli occupati e occupate nelle principali imprese manifatturiere che la diceva lunga sul substrato valoriale e sugli interessi economici gravitanti attorno alla “tendenza de' nostri fabbricanti a far risparmio di salari”; tendenza le cui ricadute Ellena solamente tratteggiava, ancorandole a luoghi comuni patriarcali ma anche al cambiamento dei mezzi di produzione innescato dall'evoluzione tecnologica. L'esiguità delle “*mercedi*”, così modeste, specie per le donne, da non tornare spesso “a tornaconto”, veniva prima di tutto ricondotta “alla poca fatica” ormai richiesta da lavorazioni supportate dall'ausilio tecnico di macchinari che a suo dire ne facilitavano enormemente le mansioni, e per di più contraddistinte, nei settori ove più massiccia era la manodopera femminile, da “una delicatezza di lavoro che meglio si può domandare alle dita di una donna”⁽³⁵⁾.

Alla mistificante narrazione di un lavoro femminile rappresentato come leggero in ragione del sempre maggior supporto fornito dalla tecnologia – e come tale da remunerare poco e in ogni caso meno rispetto al più faticoso lavoro maschile – si accompagnava uno dei più grandi “disturbi” arrecati dalle donne al sistema di fabbrica. Disturbo che l'autore dell'inchiesta riassumeva in questi termini: “Quando la donna si accasa, abbandona l'opificio o lo frequenta ininterrottamente; onde il fabbricante perde le operaie più destre o se ne giova poco (...) nel periodo in cui meglio si perfezionano”⁽³⁶⁾.

(32) Atti Parlamentari, *Camera*, XXI legislatura, *Documenti*, n. 280. La proposta socialista, in part., insisteva sull'estensione delle tutele di legge al lavoro non industriale, sui limiti all'orario giornaliero e settimanale (rispettivamente di 8 e 48 ore), sul riposo domenicale, sull'istituzione di scuole professionali a completamento dell'istruzione elementare e sul sussidio di maternità (cfr. M.V. Ballestrero, *La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, 52-54).

(33) M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, cit., 25.

(34) F. Bettio, *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, cit., 99.

(35) V. Ellena, *La statistica di alcune industrie italiane*, cit., 39.

(36) Ivi. Alla soglia dei 40 anni le operaie erano considerate attempate.

Ellena condensava, in poche righe, tutta la potenza del retaggio patriarcale nello sminuire il ruolo e la fatica delle lavoratrici, il cui apporto rilevava prima di tutto se ininterrotto. Ma vi è di più. Riservare alle lavoratrici un più basso livello stipendiale in contropartita dei pregiudizi patiti dal “passaggio a nozze” significava far ricadere sulla donna le dinamiche di cui essa era vittima: ci si riferisce al pregiudizio gravante sulla lavoratrice sposata, soprattutto se operaia, che il disbrigo di faticose attività esterne alla famiglia ne compromettesse le funzioni di cura del nucleo familiare, ma anche alla prassi (consacrata in molti regolamenti di servizio, che prevedevano la cd. clausola di nubilito) di licenziare la donna a causa o per conseguenza di nozze, parificando tra l'altro il matrimonio a giusta causa di licenziamento immediato⁽³⁷⁾.

Trent'anni più tardi, nel 1910, in un articolo pubblicato sulla *Rivista internazionale di scienze sociali*, le ragioni alla base della sperequazione stipendiale, nel frattempo diventate quindici, si possono riassumere nelle seguenti. Innanzitutto la “concorrenza tra padroni”, che per strapparsi l'un l'altro i clienti abbassavano i prezzi lesinando sugli stipendi delle operaie, e la “concorrenza delle operaie”, moltissime, bisognose e disposte ad accettare magri salari, resi ancor più bassi dalle “dilettanti”, ossia le donne agiate ma in cerca di piccole integrazioni economiche perché sprovviste di patrimonio personale. E ancora il progresso tecnico, con l'avvento di nuovi macchinari in grado di svolgere operazioni prima destinate alle mani femminili (ad esempio il confezionamento degli occhielli). E poi il decentramento produttivo, attuabile anche ricorrendo a chi viveva in provincia e poteva lavorare più a buon mercato delle operaie di città. E infine la mancanza di un'organizzazione di mestiere alle spalle, e/o (soprattutto in Italia) la ritrosia delle associazioni sindacali a patrocinare e a farsi rappresentare dalla componente femminile, vuoi per pregiudizio e diffidenza, vuoi per il ruolo più defilato delle donne nella contestazione con i padroni⁽³⁸⁾.

Ma la causa principale della sperequazione retributiva tra generi riposava sul ruolo complementare del salario femminile rispetto a quello maschile: una sussidiarietà che, a sua volta, si sedimentava sul “pregiudizio, pel quale è convenuto generalmente che il lavoro della donna vale economicamente meno e deve essere perciò pagata meno dell'uomo”⁽³⁹⁾.

Interrogandosi sulle ragioni del minor valore economico tributato al lavoro delle donne, gli economisti convergevano sul tradizionale argomento della scuola classica: la produttività. Rispetto al lavoro maschile, qualificato alla stregua di idealtipo, quello femminile era posto su un piano inferiore per qualificazione, regolarità, accuratezza, completezza, valore della prestazione e del bene prodotto. Il salario femminile, con

(37) La giurisprudenza del tempo sul licenziamento imponeva infatti che il licenziamento senza giusta causa (“immotivato”, o “intempestivo”) imponesse il preavviso o, in alternativa, il risarcimento dei danni, limitato al lucro cessante: cfr. F. Rossi, *La costruzione giuridica del licenziamento*, cit., 113-123.

(38) P.C. Rinaudo, *Il lavoro femminile a domicilio*, cit., 535-543.

(39) *Ibidem*, 535.

parole a noi più comprensibili, accedeva insomma a mansioni complementari a quelle degli uomini, rispetto alle quali tali il contributo della donna all'attività produttiva era considerato meno rilevante, in quanto rappresentato come l'integrazione non qualificata, da svolgersi in modo sedentario e ripetitivo, del lavoro dell'uomo⁽⁴⁰⁾.

Per quanto marcata fosse la suddivisione dei compiti (e delle relative carriere) nei settori produttivi contraddistinti dal succedersi di più fasi di lavorazione (per esempio il cotonificio), l'analisi storica degli assetti produttivi sconfessa l'inferiorità dell'apporto femminile, spesso caratterizzato, per precisione e tecnica esecutiva, da qualificazione e attenzione uguale e spesso maggiore a quella dei colleghi maschi⁽⁴¹⁾.

Ma passiamo alle ulteriori argomentazioni utilizzate nel primo Novecento per motivare il divario salariale tra sessi. Accanto e oltre alla minor produttività delle donne, quantificabile secondo alcuni studi nella percentuale del 25% rispetto a quella maschile⁽⁴²⁾, si agitavano cause estranee al rapporto di lavoro *tout court*, tra le quali una delle meno fondate, ma fatte proprie anche da giuristi del calibro di Lodovico Barassi, riguardava la naturale inferiorità dei bisogni femminili (e in particolare le spese di mantenimento)⁽⁴³⁾.

A contribuire alla sperequazione stipendiale incideva, altresì, il già citato abbandono del lavoro a causa o in conseguenza del matrimonio, fenomeno che, agli inizi del Novecento, riguardava circa la metà delle operaie tra i 20 e i 30 anni, quelle cioè che Vittorio Ellena aveva indicato come al culmine dell'efficienza e produttività⁽⁴⁴⁾.

La donna sposata, aggiungeva Barassi nella seconda edizione del *Contratto di lavoro* (quella pubblicata tra 1915 e 1917) poteva fare affidamento sul salario del marito (o dagli uomini della famiglia, se nubile), ed eventualmente integrarlo con lavori domestici che non la avrebbero allontanata da casa, distogliendola dalla cura dei figli e del marito⁽⁴⁵⁾.

A pesare sul divario stipendiale vi era poi un'altra motivazione, questa volta di carattere economico: mantenere bassi i salari femminili consentiva di frapporre alla

(40) S. Merli, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, cit., 239, M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, cit., 16, e A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., 138-141.

(41) Come rilevato da A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., 133-134, le donne competevano le fasi produttive che richiedevano "manualità più fine", "preminente specializzazione" e "continua e paziente attenzione".

(42) Cfr. l'analisi contenuta in "The Economic Journal. The Quarterly Journal of the Royal Economic Society", 28 (1918), p. 113.

(43) L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, vol. 2, Società Editrice Libraria, 1917, 28, a detta del quale, tra l'altro, "le donne lavoratrici "hanno aspirazioni meno spiccate al proprio benessere". I dati raccolti da F. Bettio, *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, cit., 105, rivelano, al contrario, che i salari femminili erano così da precludere alle lavoratrici di mantenersi solamente con il proprio bassissimo salario. Su Barassi cfr. G. Cazzetta, *Barassi, Lodovico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, il Mulino, 2013, 156-158.

(44) Dati tratti dall'inchiesta del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, del 1903 (*La donna nell'industria italiana. Studi di demografia e di economia industriale*, Bertero, 1905).

(45) L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., 28.

manodopera maschile un fattore concorrenziale assai utile per contenerne gli stipendi⁽⁴⁶⁾. Tale circostanza, a sua volta, innescava altre note dinamiche foriere di esacerbare la marginalità delle lavoratrici, tra tutte “l’ostilità al lavoro muliebre”, da parte “delle associazioni di mestiere”, scriveva Barassi nel 1917, ad estendere il proprio intervento di tutela e prima ancora di accettare il lavoro delle donne⁽⁴⁷⁾.

Un ulteriore passaggio obbligato per giustificare la discriminazione salariale era, infine, quello che insisteva sulla minore forza e resistenza alla fatica. A tale argomentazione si appoggiava nuovamente Barassi, che impostava il ragionamento in termini di incapacità della donna di svolgere in maniera assoluta o relativa determinate mansioni a seconda del grado di intensità “muscolare” necessario per attendere alle relative prestazioni. Con la conclusione, quasi scontata, per cui al ristretto insieme di occupazioni che ne usciva ritagliato (“quelle che si riferiscono al lavoro d’ago”, “quelle che in genere rientrano nella categoria del lavoro domestico, tanto più quanto l’affettività vi abbia una parte preponderante”)⁽⁴⁸⁾ corrispondeva necessariamente un salario inferiore⁽⁴⁹⁾.

Mentre questi argomenti continuavano a dimostrare la persistenza di antichi stereotipi e dinamiche escludenti, gli assetti del lavoro e le matrici dell’ordinamento giuridico andavano mutando, senza tuttavia attenuare in modo sensibile la sperequazione tra salari maschili e femminili.

Quanto agli assetti del lavoro, grosso modo durante il passaggio dal XIX al XX secolo, il crescente ruolo delle associazioni di categoria aveva contrapposto al tradizionale rapporto individuale di lavoro, consacrato nella codificazione del 1865, una fitta trama di interrelazioni ‘plurali’ a cui accordare un trattamento giuridico. Prima ancora che il ruolo e la qualificazione delle organizzazioni sindacali e dei contratti collettivi assumessero cornice definita, una serie di contestazioni e scioperi, molti dei quali non organizzati, si era conclusa con la fissazione dei cd. concordati di tariffa, siglati con intensità sempre maggiore dai primi del 1900 fino agli anni Venti, tra associazioni professionali e grandi industrie. Senza entrare nella disamina della qualificazione dei concordati e del loro rapporto con la contrattazione collettiva⁽⁵⁰⁾, preme ricordarne gli scaglioni stipendiali ivi previsti, distinti sulla base della crescente qualificazione professionale, nell’economia dei quali le donne si collocavano all’inquadramento di

(46) M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, cit., 17.

(47) L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., 27.

(48) Ivi.

(49) L. Barassi considera ormai superata la questione dell’incapacità giuridica: cfr. M.V. Ballestrero, *Il lavoro delle donne secondo Barassi, LD*, 2002, 1, 15-32, in part. 21-27.

(50) Sul dibattito dottrinale intorno al concordato di tariffa e al contratto collettivo, comprese le discussioni e le proposte avanzate dal Consiglio superiore del lavoro nel 1907 (IX sessione), cfr. P. Marchetti, *L’essere collettivo: l’emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Giuffrè, 2006, 81-136.

partenza – quello dedicato agli apprendisti e ai lavoratori d'ordine, dei quali condividevano il salario⁽⁵¹⁾.

Per quanto poi riguarda il mutamento di matrici dell'ordinamento giuridico, l'inesorabile passaggio dalla centralità del diritto privato-individuale alla preminenza del diritto pubblico-collettivo, che negli anni finali dell'età liberale stava cambiando gli assetti dell'ordinamento giuridico in generale⁽⁵²⁾, non sovvertì la disuguaglianza di salario. Il nuovo modo di intendere gli assetti sociali, compresa la famiglia, con l'emersione di interessi super-individuali a cui accordare precedenza sui bisogni e le aspettative dei singoli, riguardava prima di tutto il buon andamento dell'industria nazionale, da salvaguardare tutelando la produzione e limitando i salari: quelli delle donne, preferibilmente, per motivi e stereotipi ormai noti.

La sempre maggior dimensione collettiva del lavoro e la centralità dell'interesse generale alla produzione avrebbero poi determinato, con lo scoppio della Prima Guerra mondiale, una mobilitazione femminile raffigurata come catalizzatore di un processo emancipatorio realizzato, con le forme della decretazione d'urgenza, da un lato concedendo alle donne di compiere atti di straordinaria amministrazione⁽⁵³⁾, dall'altro rompendo il 'tetto di cristallo', con il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro bisogna però ridimensionare. Innanzitutto il subentro delle donne nelle occupazioni dei chiamati in guerra riguardò un numero di lavoratrici inferiore a quello comunemente rappresentato e, dall'altro, offrì loro un collocamento destinato a terminare negli anni immediatamente successivi alla fine delle ostilità, con l'ondata dei licenziamenti d'urgenza per rioccupare i reduci⁽⁵⁴⁾. Nei comparti che registrarono il maggior afflusso di lavoratrici (come l'industria pesante e il vestiario, ove le neoassunte furono circa 200.000)⁽⁵⁵⁾, inoltre, le condizioni di lavoro furono assai gravose, e in cambio di un salario più basso, corrispondente nella migliore delle ipotesi alla metà degli stipendi maschili (la forchetta del *gender pay gap* spaziava tra il 40 e il 60%)

Il divario del 40-60% tra stipendi femminili e maschili sarebbe rimasto tale sino al 1925-26, quando il fascismo, ormai trasformato in dittatura e propria⁽⁵⁶⁾, cominciò a

(51) Si rinvia a F. Bettio, *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, cit., 112-113.

(52) Se ne è occupato diffusamente B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, 2020 (passim, ma in part. 139-146).

(53) In tema si rinvia ad A. Monti, *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pacini Editore, 2021, 204.

(54) Ci si riporta a B. Curli *Dalla Grande Guerra alla Grande crisi: i lavori delle donne*, in S. Musso (ed.), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento*, vol. 1, 1896-1945: *il lavoro nell'età industriale*, Castelvevchi, 2015, 201-251.

(55) Cfr. H. Dittrich-Johansen, *Dal privato al pubblico. Maternità e lavoro nelle riviste femminili dell'epoca fascista*, in *Studi Storici*, 1994, 35.1, 207-243, nello specifico 210.

(56) I dati si riferiscono ai principali settori d'industria, oggetto di sorveglianza ai sensi di legge (cfr. G. Lasorsa, *La statistica dei salari industriali in Italia*, Cedam, 1931, 53): tenendo conto che i settori

riservare al lavoro femminile un trattamento a metà strada tra continuità e discontinuità col passato.

Della tarda età liberale⁽⁵⁷⁾, le strategie giuridiche adottate dal regime nel mutuarono i canoni dell'eccezionalità normativa e della subordinazione della persona di fronte ai dogmi dell'ordine pubblico e della produzione nazionale⁽⁵⁸⁾.

Inedita, invece, era la grammatica delle relazioni sociali alla luce della quale leggere gli stereotipi e i ruoli di genere. In ottemperanza ai proclami della dottrina corporativa⁽⁵⁹⁾, la famiglia diveniva il mezzo privilegiato per realizzare finalità collettivo-demografiche da realizzare chiudendo la donna all'interno delle pareti domestiche, onde attendere alla funzione – anch'essa di interesse generale – di madre⁽⁶⁰⁾, salvi i casi eccezionali in cui il lavoro extra-domestico fosse indispensabile. Lo dimostra il serrato insieme di provvidenze finalizzato alla progressiva contrazione dell'organico femminile, dapprima nel settore dell'insegnamento (r.d. 153/1933)⁽⁶¹⁾, quindi nella pubblica amministrazione (r.d.l. 1554/1933)⁽⁶²⁾ e poi culminato nell'imposizione del limite massimo al dieci per cento per le 'quote rosa', tanto nel settore pubblico quanto nel privato (r.d.l. 1514/1938)⁽⁶³⁾.

non tracciati riguardano, tra gli altri, il lavoro domestico e a domicilio, è ragionevole ritenere che il divario fosse più vicino al 60%.

(57) Sulla continuità tra tarda età e liberale e fascismo si rinvia a G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, 2018, 184-185, e a B. Sordi 2020, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, cit., specialmente 139-172. Un bilancio sul tema anche in C. Storti, 2019, *Ancora sulla legalità del fascismo, L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, a cura di M. D'Amico - A. De Francesco - C. Siccardi, FrancoAngeli, 43-102, in part. 54-61 e 91-102.

(58) Con la legge 31 gennaio 1926 n. 100, *sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche* (in *Gazzetta Ufficiale*, 1° febbraio 1926, n. 25, p. 426), la dittatura assicurava al governo la facoltà di emanare atti aventi forza di legge in tutte le ipotesi di delega e “nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano” (art. 3), compresi tutti i casi in cui l'uso di tale “facoltà” fosse necessario e “all'organizzazione e al funzionamento delle Amministrazioni” (art. 1).

(59) Cfr. I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Giuffrè, 2007.

(60) Come rilevava L. Riva Sanseverino nell'allineato *Corso di diritto del lavoro*, del 1937, aggancio fra le tutele “igieniche, culturali e morali” concesse alle lavoratrici e la “funzione essenziale” che incombeva loro: “la maternità, alla cui protezione si ricollegano interessi di carattere generale” (L. Riva Sanseverino *Corso di diritto del lavoro*, Cedam, 1937, 171). Cfr. M.G. di Renzo Villata, *La famiglia*, in *Enciclopedia Italiana. Eredità del Novecento*, vol. 2, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001, 760-775, in part. 764. Si veda anche V. de Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, 2007.

(61) Regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, *approvazione del regolamento per i concorsi ai posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale*, in *Gazzetta Ufficiale*, 18 marzo 1933, n. 65, 1110-1128.

(62) Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, *Norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato*, in *Gazzetta Ufficiale*, 30 novembre 1933, n. 277, 5433. Sul provvedimento cfr. M.G. di Renzo Villata, *La famiglia*, cit., 765.

(63) Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, *Disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati*, in *Gazzetta Ufficiale*, 5 ottobre 1938, n. 228, 4162-4163, art. 1.

Alla politica dell'inoccupazione femminile, la dittatura accostò una legislazione protettiva delle operaie e delle impiegate nel settore privato (settori in cui la presenza delle donne era ormai divenuta indispensabile): ci si riferisce alle riforme del 1934 sulle lavoratrici madri (r.d.l. 654/1934)⁽⁶⁴⁾ e sul lavoro delle donne e dei fanciulli (l. 653/1934)⁽⁶⁵⁾. I più stringenti limiti igienico-sanitari, così come gli obblighi contributivi imposti agli imprenditori e l'estensione delle tutele di maternità alle lavoratrici a domicilio⁽⁶⁶⁾, avevano l'obiettivo di rendere meno appetibile la lavoratrice, madre o futura madre, così da restituirla alla famiglia⁽⁶⁷⁾, a tutto vantaggio del comparto maschile, il cui tasso di disoccupazione rimaneva piuttosto alto nonostante gli sforzi profusi.

L'operazione non riuscì, o almeno non del tutto. La modesta riduzione complessiva delle occupate⁽⁶⁸⁾, complice il crescente arruolamento delle donne nel settore impiegatizio privato (specie creditizio) e nei grandi magazzini⁽⁶⁹⁾, era il segno di trasformazioni tecnico-economico-sociali impossibili da arrestare, di cui lo stesso regime aveva dato prova di aver contezza. Il r.d.l. 20 giugno 1939, n. 898, per esempio, derogando esplicitamente al sistema delle quote massime⁽⁷⁰⁾ per un nutrito insieme di occupate nel settore impiegatizio (dattilografe, telefoniste, computiste, archiviste, bibliotecarie, nel pubblico; stenografe, annunciatrici radiofoniche, cassiere, addette alle vendite del settore privato)⁽⁷¹⁾, confermava il ruolo delle lavoratrici nel comparto dei servizi.

Se il ritorno al focolare non vi fu – all'inizio degli anni Quaranta le impiegate raggiungevano circa un terzo dell'organico complessivo⁽⁷²⁾ – ciò avvenne per via delle limitate condizioni di lavoro a cui le donne poterono aspirare rispetto agli uomini: a

64 Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, *tutela della maternità delle lavoratrici*, in *Gazzetta Ufficiale*, 27 aprile 1934, n. 99, 2153-2156 (poi convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347). La normativa si applicava anche ai lavori agricoli “particolarmente gravosi” (l. 653/1934, art. 3)

65 Legge 26 aprile 1934, n. 653, *tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale*, 27 aprile 1934, n. 99, 2149-2153. Rispetto alle leggi precedenti leggi sulle mezze forze, quella del 1934 estende l'ambito di applicazione delle protezioni ai lavori moralmente pericolosi (art. 6).

(66) La l. 654/1934 si applicava genericamente a tutte le lavoratrici “alla dipendenza dei datori di lavoro” (art. 1), estendendo a quelle a domicilio l'assicurazione obbligatoria per la maternità (art. 18).

(67) Cfr. I. Stolzi, *La Parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, cit., 265.

(68) Tra 1921 e 1931, le occupate nell'industria e nel settore delle amministrazioni (pubbliche e private) erano calate del 2,8 e dello 0,2 %, attestandosi rispettivamente al 24,3 e al 12,8% della forza lavoro complessiva (cfr. *Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931*, vol. 4, *Relazione generale*, parte prima, Testa, Failli, 1935, p. 104. L'occupazione femminile, tra 1911 e 1927 si manteneva stazionaria, intorno al 28%.

(69) A. Pescarolo 2019, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., 230-238.

(70) R.d.l. 1514/1938, art. 3, 4162.

(71) Regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 898, *norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 3 luglio 1939, n. 153, 3020-3021, artt. 1 e 4.

(72) Cfr. G. Tosatti *I lavoratori dell'impiego privato*, in *Impiegati. Figure del mondo del lavoro nel Novecento*, a cura di G. Melis, Rosenberg & Sellier, 2004, 77-123.

cominciare dal salario, che continuava a non superare la metà del comparto maschile⁽⁷³⁾. Del resto, “nessuna norma sanciva il diritto delle lavoratrici ad essere qualificate e retribuite come gli uomini”⁽⁷⁴⁾.

3. Da ieri a oggi: *gender pay gap* dal fascismo all’ordinamento repubblicano ...

Come osservato, il *gender pay gap* trova alimento nella contrapposizione tra lavori dell’uomo e della donna, a cui storicamente corrispondono statuti soggettivi differenziati. Il modello *male breadwinner-female caregiver*, e così pure l’intreccio di stereotipi e valutazioni politico-economico-sociali che lo accompagna, ha infatti definito per separazione i compiti e i ruoli dei sessi, incidendo profondamente sulla cittadinanza del lavoro femminile, nel senso di ostacolarla, limitarla o di occultarla in diversi modi e sotto vari profili, uno dei quali riguarda il trattamento retributivo.

Da questa brevissima ricostruzione del divario retributivo tra età liberale e fascismo – che è anche una manovra di avvicinamento a una storia ancora non scritta – emergono alcune osservazioni di fondo sull’importanza di un’analisi diacronica del tema nell’arco temporale considerato.

I decenni successivi all’unificazione nazionale, e in particolare quelli segnati dalla progressiva crisi del sistema liberale poi sfociata nella dittatura, costituiscono il tornante cronologico nel corso del quale la disparità di genere si esacerba al punto che le dirompenti trasformazioni del mercato di lavoro tra il secondo Ottocento e la prima metà del Novecento, comprese quelle tecniche, possono davvero essere qualificate alla stregua di un ‘punto di non ritorno’ per la condizione delle lavoratrici⁽⁷⁵⁾. Come si è visto, tra i fattori di sfruttamento del lavoro femminile, soprattutto nei contesti produttivi industriali e in quelli connessi (i luoghi del lavoro a distanza o delocalizzato), la differenza di retribuzione media tra uomini e donne – in alcuni comparti e contesti così marcata da raggiungere il 60-70% – raggiunse livelli altissimi.

L’acuirsi dell’ineguaglianza, peraltro documentata dai primi frammentari, lacunosi e in larga misura non affidabili dati statistici, fece non casualmente di questo tornante il momento in cui si iniziò a dibattere scientificamente del problema. Come osservato nel 1925 dall’economista Gaetano Zingali, se fino alla Prima guerra mondiale

(73) I dati sono tuttavia piuttosto scarsi. Ci si riporta alla tabella proposta da F. Bettio, *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, cit., 118, sul rapporto salario-ora femminile nel settore industriale, per il 1938.

(74) M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, cit., 70.

(75) Per gli aspetti dello sfruttamento a danno delle lavoratrici, donne e bambine, cfr. F. Rossi, *Un ‘punto di non ritorno’. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l’età liberale*, cit., passim.

“sulla disuguaglianza del salario si distendeva il velo del silenzio”, il conflitto era coinciso con l’inizio di una (per Zingali improvvida), rivendicazione di parcondicio⁽⁷⁶⁾.

A questa prima richiesta di riconoscimento della parità retributiva il diritto non diede cittadinanza, certamente influenzato dalla potenza condizionante del modello patriarcale e dal peso delle valutazioni economiche in termini di minori costi della manodopera femminile e della disoccupazione maschile.

Con la discontinuità costituzionale, i paradigmi dell’invisibilità del lavoro femminile e del suo salario inferiore all’uomo avrebbero ceduto il passo a una stagione giuridica contrassegnata dalla preminenza della persona e dell’estrinsecazione della sua soggettività rispetto agli interessi generali della collettività e dello stato: una visibilità finalmente riconosciuta in modo espresso dal diritto, in una cornice di democrazia paritaria, da tutelare anche e soprattutto nella dimensione lavorativa⁽⁷⁷⁾.

Il lungo percorso avviato nei decenni che conducono al presente, che si snoda lungo le fasi della parificazione (prima formale, tra anni Cinquanta e Sessanta; poi sostanziale, dagli anni Settanta), quindi delle “azioni positive” per eliminare a monte i fattori di discriminazione (anni Settanta-Novanta) e infine del riconoscimento e potenziamento delle specificità di genere, ha fatto sì che il divario si collochi tra il 6 e il 15% (il dato cambia a seconda dei criteri adottati per misurarlo⁽⁷⁸⁾).

Il quadro generale di oggi, tuttavia, non è confortante, perché il *gender pay gap* non va analizzato da solo, ma insieme ad altri indicatori di disuguaglianza che, nel loro complesso, illustrano la gravità della situazione attuale. Associata a un divario occupazionale maschile e femminile (rispettivamente del 70,8 e del 52,9%) intorno al 18%, un’alta percentuale di inattive – il 42,1% – rivela tutte le difficoltà incontrate dalle donne nel conciliare lavoro e vita familiare, prime fra tutte le lavoratrici con figli (già di per sé inferiori di circa il 25% rispetto a quelle senza figli)⁽⁷⁹⁾, spesso costrette a ricorrere al *part-time* (il 48%) e ancor più di frequente a usufruire di congedi parentali (nel 78% dei casi) o addirittura a licenziarsi (cosa che avviene nel 72% dei casi; nel 79% tra le madri fra i 29 e i 44 anni)⁽⁸⁰⁾.

(76) G. Zingali, *Il salario della donna rispetto a quello dell’uomo*, in *Giornale degli economisti e Rivista di statistica*, 1925, 40.21 (1925), 618-636, in part. 619.

(77) Cfr. I. Stolzi, *La Parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, cit., 266-267.

(78) Sulla difficoltà di rilevazione del *gender pay gap* mi riporto all’intervento di Francesca Marinelli nel workshop *Carriere femminili e gender pay gap*, del 14 marzo 2024, organizzato dalla Rete dei referenti per le politiche di genere dell’Università degli Studi di Milano.

(79) Cfr. F. Marinelli, *Gender gap e mercato del lavoro alla luce della pandemia: il punctum dolens è la ripartizione tra i generi dei compiti di cura genitoriale*, RIDL, 2021, 40.1, 85-82.

(80) Dati tratti da M.L. Vallauri, M.G., *Le donne il lavoro. La difficile conciliazione tra tempi di vita e tempi del lavoro*, in *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile*, a cura di P. Torretta - V. Valenti, Giappichelli, 2021, 313-324 in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 53.1, 2023, 33-48 (in part. 34-36) e *Comunicato stampa Istat, statistiche flash*, 9 gennaio 2024, 3, www.istat.it/it/files//2024/01/CS-Occupati-e-disoccupati-NOVEMBRE2023.pdf. Cfr. M.G., *Le donne il lavoro. La difficile conciliazione tra*

4. ... e la continuità di matrici tra innovazioni tecnologiche e processi di sperequazione

Non è compito della storia giuridica prospettare vie d'uscita alla crisi attuali. L'analisi diacronica dei fenomeni giuridici può, nondimeno, offrire una chiave per inquadrare le attuali criticità del lavoro entro una prospettiva più ampia, valida se non altro a sgombrare il campo da alcuni fraintendimenti, come la tendenza a ricondurre interamente le odierne criticità del lavoro femminile alla *big crisis* del 2008 e, più di recente, all'emergenza pandemica.

Il divario uomo-donna, tuttora evidente nella disparità di condizioni spettanti ai lavoratori sulla base del sesso⁽⁸¹⁾, compresa la sperequazione retributiva, ha origini lontane e in larga misura esterne al rapporto di lavoro⁽⁸²⁾. Dotati di sorprendente longevità, i paradigmi operativi di tale divario hanno conosciuto particolare recrudescenza nel tornante contemporaneo, il cui discorso giuridico ha raccolto in eredità antichissimi stereotipi che hanno inciso e incidono sulla fisionomia attuale del lavoro delle donne, di fatto consentendo – con le cautele che ogni operazione di trapianto di modelli giuridici comporta – di confermare la tesi relativa alla 'replica' degli stereotipi *di ieri* nel contesto *di oggi*.

Per dimostrare l'assunto, valgono tre 'indicatori' della continuità tra i processi di sperequazione. Si pensi, in primo luogo, alla persistenza del binomio produzione/riproduzione per connotare funzioni sessualmente distinte, a cui attribuire ora lavori rappresentati come qualificati, complessi e responsabilizzanti, ora lavori non qualificati, semplici, leggeri⁽⁸³⁾. Ma si pensi anche, in secondo luogo, alla segregazione lavorativa femminile, da intendersi sia come segregazione in senso orizzontale (cioè la loro destinazione a settori femminilizzati, come la scuola, la sanità e la cura, l'industria tessile), sia come segregazione in senso verticale (cioè l'esclusione dalle posizioni apicali e/o dirigenziali)⁽⁸⁴⁾. E si pensi, infine, alla tuttora difficile conciliazione della vita lavorativa con quella familiare, se è vero che le incombenze in termini di occupazioni domestiche e cura familiare gravano pressoché interamente sulle donne⁽⁸⁵⁾.

tempi di vita e tempi del lavoro, in *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile*, a cura di P. Torretta - V. Valenti, Giappichelli, 2021, 313-324.

(81) Sul tema A. Cutillo - M. Cetra, *Gender-Based Occupational Choices and Family Responsibilities: The Gender Wage Gap in Italy*, in *Feminist Economics*, 2017, 23.4, 1-31.

(82) Al tema si è dedicata V. Amorosi *Donne in fabbrica. Discorso giuridico e costruzione della differenza tra Otto e Novecento*, in *Historia et ius*, 21, paper 8, 2022, 16 e 21.

(83) Cfr. G. Maifreda, *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, cit., 214-215. Dal Re 2012.

(84) C. Gaiaschi, *Doppio Standard. Donne e carriere scientifiche nell'Italia contemporanea*, Carocci Editore, 2022.

(85) Cfr. M.L. Vallauri, *Sui lavori delle donne*, cit., 2023, 35.

Il riproporsi delle medesime dinamiche di disuguaglianza, comprese quelle stipendiali, consente pertanto di non considerare azzardata la comparazione tra età contemporanea e attualità. Come accaduto nel tornante tra unificazione e fascismo, recenti e profonde trasformazioni tecnico-strutturali hanno innescato “un altrettanto profondo cambiamento nel discorso e nelle pratiche del lavoro improntate all’oramai consolidato paradigma della flessibilità”⁽⁸⁶⁾. Come nel passato qui riportato alla memoria, tali trasformazioni hanno assegnato al lavoro una precisa configurazione spaziale, certamente “ambigua, ibrida, porosa”⁽⁸⁷⁾, collocando l’esecuzione della prestazione anche al di fuori dell’impresa, con tutte le ricadute in termini di sperequazione (compresa quella stipendiale) a danno dei lavoratori più facilmente sfruttabili per eccellenza: le donne.

Ora, se uno degli insegnamenti che la ricerca storico giuridica può dare agli studiosi delle altre discipline è che il nesso tra esecuzione della prestazione e vincoli orari o spaziali ha di rado assunto connotazione rigida⁽⁸⁸⁾, e che il diritto ha assecondato tale tendenza ogniqualvolta le strutture e le dinamiche organizzative del lavoro abbiano consentito di superare questi vincoli. Tra Otto e Novecento, a risentire particolarmente della ‘rottura’ tra azione e spazio-tempo furono certamente le donne, che, con il tramonto delle grandi unità produttive (a loro volta giustificate dalle dimensioni dei primi macchinari industriali), si videro sottoposte a forme di *smart working*, per così dire, *ante litteram*. Macchine non più grandi, parenti da accudire e convenienza economica suggerirono infatti agli imprenditori di dislocare la produzione all’esterno degli stabilimenti, assegnando il lavoro a distanza, compresa “l’industria a domicilio” (il comparto manifatturiero e tessile, *in primis*) a quella particolare categoria di lavoratori meno pagati, sulle quali storicamente grava l’assistenza e la cura del nucleo familiare e a cui storicamente grava l’assistenza e la cura del nucleo familiare, che sono le donne.

Gli attuali nessi tra lavoro agile, piattaforme digitali ed esigenze familiari, proiettati sulla condizione attuale del lavoro femminile legittimano una comparazione, seppur cauta, con il tornante storico qui preso ad esame⁽⁸⁹⁾.

(86) L. Greco, *Tempo per lo spazio: riflessione sui “luoghi” di lavoro*, LLI, 2023, 1, 1-20.

(87) Ivi.

(88) Non è possibile in questa addentrarsi nel tema, ma gli esempi di lavoro a distanza, soprattutto in età medievale e moderna, sono davvero moltissimi. Cfr., *ex multis*, A. Fanfani, *Storia del lavoro in Italia. Dalla fine del secolo XV gli inizi del secolo XVIII*, Giuffrè, 1959, *passim*, S. Ciriacono, *Protoindustria, lavoro a domicilio e sviluppo economico nelle campagne venete in età moderna*, in *Quaderni Storici*, 1983, 52, 57-30, nonché M.P. Zanoboni, *Mobilità sociale e lavoro femminile nelle grandi città italiane*, in *La mobilità sociale nel medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (sec. XII-XV)* a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Viella, 2016, 51-76.

(89) M.L. Vallauri, *Sui lavori delle donne*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 53.1, 2023, 33-48 e F. Marinelli, *Gender gap e mercato del lavoro alla luce della pandemia*, cit., 71-73.

Bibliografia

- Amorosi V., *Donne in fabbrica. Discorso giuridico e costruzione della differenza tra Otto e Novecento*, in *Historia et ius*, 21, paper 8, 2022
- Appleby J. - Hunt L. - Jacob M., *Telling the Truth about History*, New York-London, Norton & Company, 1994
- Ballestrero M.V., *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, il Mulino, 1979
- Ballestrero M.V., *Il lavoro delle donne secondo Barassi*, in *LD*, 2002, 1, 15-32
- Ballestrero M.V., *La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 44-59
- Barassi L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società Editrice Libreria, 1901
- Barassi L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, vol. 2, Società Editrice Libreria, 1917
- Belloc L., *Le travail des femmes et des enfants dans les ateliers, fabriques et dans les mines en Italie*, in *Congrès International des accidents du travail et des assurances sociales. Troisième session, tenue à Milan du 1^{er} au 6 octobre 1894*, Reggiani, 1894, 223-266
- Bettio F., *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, Oxford, Oxford University Press, 1998
- Cappellini P., *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in P. Cappellini, B. Sordi (edd.), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Giuffrè, 2002, 11-68
- Cazzetta G., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, 2007.
- Cazzetta G., *Barassi, Lodovico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, il Mulino, 2013, 156-158
- Cazzetta G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, 2018
- Ciriaccono S., *Protoindustria, lavoro a domicilio e sviluppo economico nelle campagne venete in età moderna*, in *Quaderni Storici*, 1983, 52, 57-30
- Crespi I., *Sesso, genere e identità: il contributo dei Gender Studies*, in *Sociologia e politiche sociali*, 2016, 22.3, 1-38
- Curli B., *Dalla Grande Guerra alla Grande crisi: i lavori delle donne*, in S. Musso (ed.), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento*, vol. 1, 1896-1945: il lavoro nell'età industriale, Castelveccchi, 2015, 201-251
- Cutillo A.-Cetra M., *Gender-Based Occupational Choices and Family Responsibilities: The Gender Wage Gap in Italy*, in *Feminist Economics*, 2017, 23.4, 1-31
- Degl'Innocenti M., *La donna e la società di massa*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 19-30
- de Grazia V., *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, 2007
- Di Cori P., *Dalla storia delle donne alla storia di genere*, in *Rivista di storia contemporanea*, 1987, 4, 548-559
- di Renzo Villata M.G., *Persone e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto IV (discipline privatistiche)*, vol. 13, UTET, 1995, 457-527
- di Renzo Villata M.G., *La famiglia*, in *Enciclopedia Italiana. Eredità del Novecento*, vol. 2, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001, 760-775
- Dittrich-Johansen H., *Dal privato al pubblico. Maternità e lavoro nelle riviste femminili dell'epoca fascista*, in *Studi Storici*, 1994, 35.1, 207-243
- Ellena V., *La statistica di alcune industrie italiane*, in "Annali di Statistica", 1880, s. 2, 13, 1-141
- Fanfani A., *Storia del lavoro in Italia. Dalla fine del secolo XV gli inizi del secolo XVIII*, Giuffrè, 1959
- Gaiaschi C., *Doppio Standard. Donne e carriere scientifiche nell'Italia contemporanea*, Carocci Editore, 2022
- Greco L., *Tempo per lo spazio: riflessione sui "luoghi" di lavoro*, in *LLI*, 2023, 1, 1-20

- Greco, M.G., *Le donne il lavoro. La difficile conciliazione tra tempi di vita e tempi del lavoro*, in *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile*, a cura di P. Torretta - V. Valenti, Giappichelli, 2021, 313-324
- Imprenti F., *Operai e socialismo. Milano, le leghe femminili, le Camere del lavoro (1891-1918)*, FrancoAngeli, 2007
- Lasorsa G., *La statistica dei salari industriali in Italia*, Cedam, 1931
- Maifreda G., *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Mondadori, 2010
- Marinelli F., *Gender gap e mercato del lavoro alla luce della pandemia: il punctum dolens è la ripartizione tra i generi dei compiti di cura genitoriale*, in RIDL, 2021, 40.1, 85-82
- Marchetti P., *L'essere collettivo: l'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Giuffrè, 2006
- Merli S., *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900*, La Nuova Italia, II ed., 1976, 143-276 e 631-858
- Monti A., *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pacini Editore, 2021
- Passaniti P., *Storia del diritto del lavoro, 1. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, 2006
- Passaniti P., *La cittadinanza sommersa. Il lavoro a domestico tra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini*, 2008, 37, 233-257
- Passaniti P., *Dalla tutela del lavoro femminile al libero amore. Il diritto di famiglia nella società dell'avvenire*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 122-155
- Pasciuta B., *Juribus masculorum gaudeat: il lavoro delle donne e i lavori da donna nella dottrina di diritto comune*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2018, 34.3, 359-381
- Pescarolo A., *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Viella, 2019
- Pfau-Effinger B., *Socio-historical Paths of the Male Breadwinner Model: An Exlanation of Cross-national Differences*, in *The British Journal of Sociology*, 2004, 55.3, 377-399
- Pomata G., *La storia delle donne. Una questione di confine*, in *Il mondo contemporaneo*, vol. 10, *Gli strumenti di ricerca*, t. 2, *Questioni di metodo*, La Nuova Italia, 1983, 1434-1469
- Rinaudo P.C., *Il lavoro femminile a domicilio*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, 1910, 53-54, 517-543 e 3-19
- Riva Sanseverino L., *Corso di diritto del lavoro*, Cedam, 1937
- Rossi A., *Di una proposta di legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne nelle fabbriche*, in *Nuova Antologia di scienze, lettere e arti*, 1876, 31, 166-196
- Rossi F., *Children of a lesser God. The Legalized Exploitation of Child Labour as Revealed by the Liberal Era Judicial Records (Late 19th-Early 20th Century)*, in *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, edited by M.G. di Renzo Villata, Springer, 2016, 283-312
- Rossi F., *La costruzione giuridica del licenziamento. Legislazione, dottrina e prassi fra XIX e XX secolo*, Giuffrè, 2017
- Rossi F., *Un 'punto di non ritorno'. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l'età liberale*, in *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, a cura di A. Santangelo Cordani - G. Ziccardi, Giuffrè, 2020, 169-216
- Rossi F., *Justice, Freedom, Rights. An Introduction to the History of Human Rights*, Giappichelli, 2024
- Rossi F., *Faticare nell'ombra. Una storia giuridica del lavoro femminile in Italia tra età liberale e fascismo/Struggling in the Shadows: A Legal History of Female Labor in Italy between the Liberal age and Fascism*, 2024, cds.
- Scott J.W., *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in *The American Historical Review*, 1986, 91.5, 1053-1075
- Scott J.W., *Genere, politica, storia. A cura di Ida Fazio. Postfazione Paola Di Cori*, Viella, 2013, 31-56

- Silei G., *La legislazione europea sul lavoro femminile e minorile di inizio secolo: un quadro comparato*, in *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, FrancoAngeli, 2016, 60-73
- Sordi B., *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, il Mulino, 2020
- Stolzi I., *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Giuffrè, 2007
- Stolzi I., *La Parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in *Studi Storici*, 2019, 2, 253-287
- Storti C., *Ancora sulla legalità del fascismo, L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antibraiche: tra storia e diritto*, a cura di M. D'Amico - A. De Francesco - C. Siccardi, FrancoAngeli, 2019, 43-102
- Tita M., *Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Giappichelli, 2018
- Toniolo G., *Il lavoro notturno delle donne in Italia*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1902, 30.117, 3-10
- Tosatti G., *I lavoratori dell'impiego privato*, in *Impiegati. Figure del mondo del lavoro nel Novecento*, a cura di G. Melis, Rosenberg & Sellier, 2004, 77-123
- Vallauri M.L., *Sui lavori delle donne*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 53.1, 2023, 33-48
- Vita Levi M., *Della locazione delle opere e più specialmente degli appalti*, vol. 1, *Della locazione delle opere*, Unione Tipografico-Editrice, 1876
- Zanoboni M.P., *Mobilità sociale e lavoro femminile nelle grandi città italiane*, in *La mobilità sociale nel medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (sec. XII-XV)* a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Viella, 2016, 51-7
- Zingali G., *Il salario della donna rispetto a quello dell'uomo*, in *Giornale degli economisti e Rivista di statistica*, 1925, 40.21 (1925), 618-636.